



GUGLIELMO MARMIROLI

***Repetita iuvant*: le Sezioni Unite e l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento**

Cass., Sez. Un., 5 maggio 2017, n. 10944

Con la sentenza del 5 maggio 2017, n. 10944 le Sezioni Unite confermano il proprio consolidato orientamento secondo cui le cause concernenti l'ammissione allo stato passivo del fallimento di crediti nascenti dal rapporto di lavoro non sono soggette alla sospensione feriale dei termini.

Ritiene, infatti, il Collegio che la sostanza debba prevalere sulla forma e che quindi, nonostante tale periodo di stasi si applichi pacificamente, *ex art. 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742 al rito di cui agli artt. 93 ss., l. fall.*, le controversie *de quibus* vi facciano eccezione ai sensi del successivo art. 3, poiché relative alla materia laburistica.

In tal modo, il Collegio dà continuità a quanto già affermato da Corte Cass., Sez. Un., 24 novembre 2009, 24665, a sua volta chiamata a risolvere un contrasto – invero in quella sede ritenuto apparente.

A sollecitare l'odierno intervento nomofilattico è stata la Sezione I la quale, con l'ordinanza interlocutoria del 4 maggio 2016, n. 8792, aveva auspicato un ripensamento della soluzione. Secondo quest'ultima, infatti, la ragione per cui le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. non sarebbero normalmente assoggettate alla sospensione feriale andrebbe ricondotta all'immediatezza e concentrazione imposte dall'art. 35 Cost. Prerogative frustrate nell'ambito di un fallimento, nel quale il lavoratore, una volta che il suo credito sia stato ammesso al passivo, viene soddisfatto se e nei limiti in cui vi sia capienza nell'attivo e solo all'esito della formazione e approvazione dei piani di riparto parziali ovvero finali. Di qui, addirittura, una disparità di trattamento tra tale categoria di creditori concorsuali e tutte le altre.

Le Sezioni Unite, non condividendo quanto sopra, evidenziano come l'art. 92, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 – a cui l'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742 rinvia – faccia espresso riferimento «*alla materia del lavoro*», con ciò premiando l'oggetto sostanziale di tali cause rispetto al rito con cui sono trattate e decise. Inoltre – prosegue la sentenza in commento – neppure è possibile trascurare le esigenze di celerità innanzi accennate, comunque derivando da una più rapida ammissione al passivo molteplici benefici, quali, ad esempio, l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS. Né a una diversa conclusione deve portare l'introduzione dell'art. 36 *bis* l. fall. – avvenuta per opera del d.lg. 9 gennaio 2006, n. 5 – per i fallimenti dichiarati successivamente al 17 luglio 2006. Come noto, tale disposizione ha previsto che non siano soggetti a sospensione feriale i termini di cui agli artt. 26 e 36 l. fall., con ciò potendosi argomentare *a contrariis* che vi andrebbero incontro quelli relativi a tutti gli altri procedimenti endofallimentari. Sul punto i Giudici ritengono che tale norma, stante la sua specialità, non possa avere generale valenza derogatoria rispetto al summenzionato art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742.